



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 6
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

SETTORE N. 11
Trasporto Pubblico Locale

Aimato

Prot n. 310738
del 14/10/2016

Società Consortile ADM
consorzio2mari@pec.it

Società Consortile Autolinee Due
consorzioautolineedue@pec.it

Società Consortile COMETRA
pec@pec.cometrascarl.it

Società Consortile SCAR
scar@pec.it

Società Consortile TRC
trcsrl@pec.it

Società Consortile TRINCAL
trincal@pec.it

e p.c. **Prefettura – UTG di Catanzaro**
protocollo.prefcz@pec.interno.it

Prefettura – UTG di Cosenza
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Prefettura – UTG di Crotona
protocollo.prefkr@pec.interno.it

Prefettura – UTG di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

Prefettura – UTG di Vibo Valentia
protocollo.prefvv@pec.interno.it

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca**
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
drcal@postacert.istruzione.it

Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità
Direzione Generale
dipartimento.llpp@pec.regione.calabria.it

Oggetto: distrazione dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente degli autobus sovvenzionati con fondi pubblici

La presente nota, indirizzata alle società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma affidati dalla Regione Calabria, è finalizzata a regolamentare la materia dell'autorizzazione della distrazione dal



servizio di linea al servizio di noleggio con conducente degli autobus sovvenzionati con fondi pubblici, ferme restando le disposizioni generali concernenti tale tipo di autorizzazione.

Nel 2005 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni in ordine all'introduzione, nella regolazione di competenza delle singole regioni in materia di noleggio di autobus con conducente, di determinati principi concernenti la tutela della concorrenza, a seguito della questione sollevata dalla Commissione europea, Direzione generale dell'energia e dei trasporti. Più precisamente, in tale sede fu fissato il principio generale secondo cui le imprese di autotrasporto di persone possono utilizzare, in servizio di noleggio con conducente, esclusivamente autobus in loro disponibilità che non risultino oggetto di sovvenzioni pubbliche. Conseguentemente, è stato altresì fissato il principio secondo cui gli enti che affidano i servizi di linea non possono autorizzare la distrazione dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente degli autobus sovvenzionati con fondi pubblici. Sono altresì state previste delle deroghe per servizi non di natura strettamente commerciale e con riferimento ai disabili, cioè ai casi in cui i mezzi sono attrezzati con dispositivi atti a ridurre il disagio e le difficoltà dei soggetti disabili.

Ciò premesso, non avendo la Regione legiferato o comunque regolato la materia del noleggio di autobus con conducente, è comunque necessario attenersi ai principi sopra esposti nonché alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 20 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 e s.m.i. Pertanto questo Ufficio, intendendo regolare con uniformità, chiarezza e trasparenza l'autorizzazione dei servizi fuori linea in questione, si atterrà alle seguenti regole, che per la parte di competenza devono essere seguite dai soggetti in indirizzo:

1. la richiesta di autorizzazione deve contenere la dichiarazione che il mezzo che si intende utilizzare non è stato oggetto di sovvenzioni pubbliche, e in caso contrario deve indicare l'Ente che ha fornito la sovvenzione;
2. in caso di sovvenzione pubblica regionale, l'autorizzazione è in generale negata, con le seguenti eccezioni:
 - a) servizi richiesti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo per le finalità istituzionali delle stesse;
 - b) servizi affidati dalle istituzioni scolastiche o altri enti pubblici, che prevedono espressamente l'utilizzo di autobus attrezzati per disabili, previo esperimento di indagine di mercato o procedura di evidenza pubblica che non ha individuato la presenza di operatori economici interessati all'espletamento del servizio con l'utilizzo di mezzi adeguati non sovvenzionati, di cui va allegata attestazione dell'ente affidante;
 - c) servizi che prevedono l'utilizzo di mezzi attrezzati per disabili commissionati da soggetti privati, previa dichiarazione di atto notorio del committente "di non avere individuato, anche a prezzo superiore, operatori economici disponibili all'espletamento del servizio con l'utilizzo di mezzi adeguati non sovvenzionati con fondi pubblici";
 - d) servizi di natura non commerciale per i quali, atteso il tempo nel quale questa Amministrazione si impegna a concludere il procedimento (1 settimana), va fornita chiara evidenza attraverso: dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che il servizio è reso gratuitamente per finalità sociali o con corrispettivo di importo non superiore ai versamenti dovuti alla Regione Calabria, indicando altresì il soggetto per il quale il servizio è reso;

le suddette eccezioni devono comunque essere compatibili con le leggi di finanziamento, con le disposizioni regolamentari, i provvedimenti di finanziamento e quanto altro possa trovare applicazione;

3. in caso di sovvenzione pubblica di altri Enti, la richiesta di autorizzazione del servizio fuori linea deve essere corredata dall'autorizzazione dell'Ente che ha fornito la sovvenzione;
4. qualora l'autorizzazione sia concessa, è dovuto il rimborso all'Ente condente della sovvenzione ricevuta, per ogni giorno di utilizzo dell'autobus per noleggio con conducente, calcolando la quota giornaliera dividendo il contributo pubblico per gli anni in cui si considera effettuato l'ammortamento dell'investimento e ulteriormente per 365; in particolare:
 - a) per gli autobus finanziati in vigenza e in applicazione della L.R. n. 3/1988, è previsto l'ammortamento in ragione di quote del 12% all'anno (cfr. art. 5, c. 4), e quindi il periodo di ammortamento è pari a 8 anni e 4 mesi (100 mesi); terminato il periodo di ammortamento previsto, l'eventuale distrazione potrà ragionevolmente essere effettuata senza restituzione di contributo;
 - b) per gli autobus finanziati in vigenza e in applicazione della L.R. n. 35/2015 (che ha abrogato la L.R. n. 3/1988), si richiama integralmente il comma 4 dell'articolo 20, che regola la materia, e che prevede che in assenza di specificazione nei provvedimenti di finanziamento, ai fini del calcolo dell'ammortamento si assuma la durata della vita utile di 15 anni; si rammenta che la stessa disposizione legislativa richiamata prevede "il divieto dell'utilizzo, anche temporaneo, dei beni cofinanziati per servizi a libero mercato, a meno che i provvedimenti di finanziamento non lo prevedano";




inoltre si prevedono le seguenti eccezioni procedurali:

- c) per eventuali esigenze urgenti, limitatamente ai servizi richiesti dalle Prefetture, si possono omettere i versamenti anticipati delle tasse e del rimborso del contributo pubblico, a condizione di versamento successivo delle stesse prima dell'erogazione del corrispettivo per il servizio reso;
- d) fino a quando questa Amministrazione non sarà organizzata per la gestione dell'entrata conseguente a quanto previsto con la presente nota, è sufficiente l'impegno della società che richiede l'autorizzazione a versare l'importo dovuto, autorizzando nell'eventualità contraria l'Amministrazione regionale a trattenere detto importo dall'erogazione a saldo del corrispettivo per i servizi di trasporto pubblico locale.

Quanto sopra si comunica per conoscenza:

- alle Prefetture, con particolare riferimento alla lettera a) del punto 2 e alla lettera c) del punto 4;
- all'Ufficio Scolastico Regionale, con particolare riferimento alla lettera b) del punto 2, pregando di assicurarne la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Pavone



Firmato
da
Pavone
Giuseppe